



D. BENIBBO

*Ministero della Difesa*

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° REPARTO - 4^ DIVISIONE - 2^ SEZIONE

Prot.n. <sup>4/11</sup> *49006* del *17/7/06***OGGETTO: DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DELL'ULTERIORE PERIODO DI 18 MESI AI SENSI DELL'ART. 21-2°COMMA- CCNL 94/97.**

L'art.21 – comma 2 – del CCNL 94/97 prevede, com'è noto, che, superato il periodo di assenza per malattia previsto dal 1° comma (18 mesi nel triennio di comporta), al dipendente può essere concesso, “in casi particolarmente gravi” e previa sua espressa richiesta, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.

Lo stesso art.21, ai commi 3 e 4, stabilisce inoltre che l'amministrazione, prima di concedere al dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al 2° comma, proceda all'accertamento delle sue condizioni di salute, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro che, qualora accertate, non potrebbero che dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del su richiamato comma 4.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, al fine di regolamentare in modo uniforme l'applicazione dell'istituto di cui trattasi, la scrivente D.G. ritiene opportuno emanare le seguenti direttive, in particolare scandendo gli adempimenti che gli organi interessati alla relativa procedura dovranno porre in essere nel rispetto delle modalità e dei tempi appresso indicati:

**1** – In prossimità della presumibile scadenza del periodo di 18 mesi di cui al 1° comma – art. 21 CCNL 94/97, l'ente di servizio, nel comunicare al dipendente che il superamento del suddetto limite può dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del 4° comma dell'art. 21, CCNL 94/97, dovrà invitare lo stesso, qualora intendesse avvalersi dell'istituto in oggetto, a produrre la relativa istanza

**entro 15 giorni** dalla scadenza del suddetto periodo, allegando alla richiesta una **certificazione medica** rilasciata dal medico della ASL attestante la particolarità della patologia.

Tale documentazione medica deve essere presentata in ogni caso, anche in presenza di patologia riconosciuta **dipendente** da causa di servizio, come anche nei casi di domanda già avanzata di riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 335/95, nonché di procedura in corso di mutamento di profilo per motivi di salute.

**2** - In caso di presentazione dell'istanza, l'ente di servizio dovrà procedere tempestivamente, e comunque **non oltre 15 giorni** dalla ricezione della domanda stessa, all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente per il tramite delle CC.MM.OO. Queste, informate dagli stessi enti sulle finalità dell'accertamento sanitario, **dovranno pronunciarsi – entro 30 giorni dalla richiesta – unicamente sulla sussistenza di eventuali cause di permanente e assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro** (cfr. in proposito Circ. n°48323 del 27.7.2005).

**3** - L'ente di servizio provvederà con ogni sollecitudine, e comunque **entro 5 giorni** dall'acquisizione di tutta la documentazione (domanda del dipendente, certificazione medica di parte e verbale della C.M.O.), a trasmettere alla scrivente, anche anticipatamente a mezzo fax, detta documentazione corredata da **un parere** in cui dovranno essere riportate le proprie osservazioni, anche con riferimento ad esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio, che formeranno oggetto di valutazione complessiva da parte di questa D.G. ai fini della concessione o meno dell'ulteriore periodo.

oo

Ad integrazione di quanto sopra, la scrivente D.G. ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione degli enti di servizio su quanto segue:

- la mancata presentazione della domanda di cui al 2° comma dell'art. 21 CCNL 94/97 da parte del dipendente, ovvero il rifiuto espresso del medesimo alla prosecuzione del rapporto di lavoro, comporteranno la **risoluzione** del rapporto di lavoro stesso, fatta salva comunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- dalla scadenza dei primi 18 mesi e fino alla decisione da parte di questa D.G. sulla concessione o meno dell'ulteriore periodo, il dipendente verrà mantenuto nella posizione di stato di **assente per**

malattia senza corresponsione di assegni e maturazione di anzianità di servizio, salvo il caso di assenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio. A tal fine gli enti avranno cura di interessare immediatamente l'ufficio amministrativo in ordine all'interruzione della corresponsione della retribuzione, semprechè non si tratti di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

- qualora venga concesso l'ulteriore periodo di assenza di cui al 2° comma, il dipendente potrà fruire di ulteriori 18 mesi di assenza da giustificare comunque a mezzo di certificazione medica di parte e l'amministrazione non potrà procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute prima del termine previsto dal 4° comma dell'art.21 del CCNL 94/97 - cioè prima che sia decorso l'intero ulteriore periodo di 18 mesi - salvo che lo stesso dipendente ne chieda espressamente l'anticipazione (cfr. parere reso in merito dall'ARAN in data 20.01.2003).

L'effettiva ripresa in servizio sarà comunque subordinata all'esito della visita di idoneità da effettuarsi presso le competenti CC.MM.OO.

- qualora non venga concesso l'ulteriore periodo di assenza di cui al più volte citato 2° comma dell'art. 21 CCNL 94/97, il rapporto di lavoro sarà risolto ai sensi del successivo 4° comma.

**SI PREGA DI DARE ALLA PRESENTE CIRCOLARE LA MASSIMA DIFFUSIONE.**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dir.Gen.dr. Carlo LUCIDI)

